



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 06/09/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1747

Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro del Comune di Avetrana (TA) denominata "Arneo Marina".
Riperimetrazione e rinnovo concessione.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

Premesso:

che gli artt. 9, comma 10, e 17 della L.R. n.27 del 13.08.98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" nonché l'art. 10 del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, approvato con DCR n. 217 del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, dettano norme per l'istituzione delle Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.);

che con delibera n. 1287 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) "Aziende Faunistico Venatorie -Modalità di istituzione, gestione e funzionamento.", pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001 (R.R. n. 4 del 28.12.2000);

che l'A.F.V. "Arneo Marina" sita in agro del Comune di Avetrana (TA) è stata istituita in forma provvisoria con DPGR n. 1216 del 28.07.1983, rettificato dal DPGR n. 749 del 30.09.1986, nonché rinnovata ed istituita in forma definitiva con DGR n. 1196 del 03.08.1999 per una superficie di Ha 332.00;

che l'Azienda in parola è stata riperimetrata con DGR n. 2267 del 29.12.2007 portando la superficie totale ad Ha 514.29.22 e che con Det. Dirigenziale n. 43 del 04.05.2010 è stato nominato il nuovo Concessionario nella persona del dott. Stefano Chimienti;

che il dott. Stefano Chimienti, in qualità di Concessionario dell'A.F.V. "Arneo Marina", con nota del 09.07.2010 ha richiesto la riperimetrazione dell'Azienda per un aumento complessivo di Ha 239.74.47, secondo l'allegata cartografia, agli atti del Servizio Caccia e Pesca regionale;

che con la predetta nota il dott. Stefano Chimienti ha trasmesso la documentazione relativa alla riperimetrazione dell'Azienda, giusto quanto previsto dall'art.7 comma 7 del R.R. n. 4/2000;

che la Provincia di Taranto, competente per territorio, sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio provinciale nella seduta del 17.09.2010, ha trasmesso il proprio parere favorevole, sulla richiesta di riperimetrazione dell'Azienda formulata dal dott. Stefano Chimienti, al Servizio Caccia e Pesca regionale, per il seguito di competenza, giusta nota prot.n. 58006 del 23.09.2010;

che l'ISPRA (ex INFS), con nota prot.n. 30192/T-B84 A del 16.09.2010, ha espresso il proprio parere tecnico, peraltro favorevole, sulla riperimetrazione dell'Azienda ed in considerazione che il comprensorio aziendale di che trattasi ricade nel Sito "Rete Natura 2000" - IT 9130001 ha richiesto l'applicazione delle

seguenti misure di conservazione e di attenuazione dell'incidenza derivante dalla gestione faunistico-venatoria, e precisamente:

a) divieto di caccia alle specie di interesse comunitario;
b) limitazione del piano di prelievo e/o del periodo e/o del carniere per altre specie ammesse al prelievo venatorio;

c) limitazione del numero dei cacciatori abilitati ad operare sul territorio del Sito in questione;
che il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale, nella seduta del 09.11.2010, ha espresso il parere favorevole alla ripermetrazione della succitata A.F.V., sulla scorta della documentazione acquisita agli atti del Servizio Caccia e Pesca regionale, nonché alla luce dei pareri rilasciati rispettivamente dalla Provincia di Taranto e dell'ISPRA, subordinando lo stesso all'osservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni dettate nel precitato parere ISPRA ed a quelle eventualmente riportate nella V.I.A. rilasciata dalla competente Autorità regionale;

che il Servizio Ecologia - Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia, a seguito di specifica richiesta del Concessionario formulata con istanza datata 01.10.2010, nella qualità di competente Autorità V.I.A. - V.I. regionale ha rilasciato il proprio parere favorevole all'ampliamento dell'Azienda, ai fini della sola valutazione d'incidenza, giusta nota prot.n. 5856 del 24.05.2011, con le seguenti prescrizioni:

1) esclusione dall'ampliamento dell'area riportata in fig. 1, di circa ha 91.72.00;
2) esclusione delle attività di ripopolamento con specie non autoctone;
3) divieto di caccia per le specie di interesse comunitario presenti nel SIC IT9130001;
4) definizione di un piano pluriennale di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti all'interno dell'A.F.V.

che, inoltre, il concessionario dell'Azienda in parola, con precedente nota del 16.01.2009, ha richiesto anche il rinnovo della concessione dell'A.F.V, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7 del R.R. n. 4/2000, in scadenza il 02.08.2009 e, comunque, fino al 02 agosto 2014.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. d) della L.R. n. 7/97 e ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento Reg.le n. 4/2000.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e S.M.I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di concedere l'autorizzazione, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n. 4/2000 e per le motivazioni

espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, alla ripermetrazione dell'A.F.V. denominata "Arneo Marina" sita in agro del comune di Avetrana (TA) per un aumento dell'estensione della superficie di Ha 146.07.46, secondo i confini e la delimitazione di cui all'allegata cartografia, parte integrante del presente provvedimento;

- Di autorizzare il dott. Stefano Chimienti, residente in Maruggio (TA) via Roma n. 119, alla ripermetrazione della A.F.V. di che trattasi, portando la sua superficie ad un totale di Ha 660.36.38;

- Di stabilire che la suddetta autorizzazione è subordinata all'osservanza, da parte del Concessionario, di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 27/98 e dal R.R. 4/2000 e delle prescrizioni riportate nei pareri dell'Ispra e dell'Autorità regionale V.I.A. - V.I. citate in premessa;

- Di considerare la concessione dell'Azienda rinnovata sino al 02.08.2014 ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7 del R.R. n. 4/2000;

- Di dare mandato alla Provincia di Taranto, competente per territorio, di provvedere al controllo della gestione della succitata A.F.V., così come previsto dalla L.R. n. 27/98 e R.R. n. 4/2000;

- Di pubblicare il presente atto sul BURP;

- Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Provincia di Taranto ed al dott. Stefano Chimienti Via Roma, 119 - 74020 Maruggio (TA) per il tramite del Servizio Caccia e Pesca regionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola